

1222. Inadempimento di obbligazioni negative

Art.1222. Inadempimento di obbligazioni negative.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Danno emergente e lucro cessante Locuzione perdita subita di cui all'art. 1223 cod. civ. - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 10/11/2010](#)

Risarcimento del danno - Danno emergente e lucro cessante - Locuzione perdita subita di cui all'art. 1223 cod. civ. - Portata - Riferimento ai soli esborsi o perdite già materialmente intervenuti - Esclusione - Obbligazione di effettuare l'esborso - In tema di liquidazione del danno, la locuzione

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello